

AUDIZIONE INFORMALE DEL COCER GUARDIA DI FINANZA PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE - I AFFARI COSTITUZIONALI E IV DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 95/2017, CONCERNENTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA” - ATTO GOVERNO N. 35.

Illustri Presidenti, signori Onorevoli,

buon pomeriggio e grazie, a nome del Consiglio Centrale di Rappresentanza della Guardia di Finanza che ho l'onore di presiedere, per questa audizione su una tematica che attiene in modo preponderante al modello organizzativo delle Amministrazioni di Polizia ed ai percorsi professionali del personale che vi opera quotidianamente.

Apprendiamo che, in modo che ci sembra irrituale rispetto alla prassi, sono stati ammessi a questa audizione, pur non essendo interessati dal provvedimento di cui si parlerà, i delegati Co.Ce.R. delle Forze Armate. Non ne comprendiamo appieno la finalità, considerato che l'audizione odierna riguarda provvedimenti che attengono esclusivamente le Forze di Polizia e, tra queste, la Guardia di Finanza ed il suo personale. Tuttavia, non abbiamo alcun preconcetto, trattandosi, come nel nostro caso, di delegati che rappresentano le varie categorie di personale.

Come è noto, con il decreto legislativo 95/2017 rubricato: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 Agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”, il Governo ha provveduto a riordinare i ruoli e le carriere del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

In un primo momento, tale delega era stata emanata solo ed esclusivamente per il personale delle Forze di Polizia e non per quello delle Forze Armate.

Solo successivamente il Governo ha provveduto, in forza del principio di equiordinazione che è stato sancito nel corso degli anni tra tutte le Forze di Polizia e le Forze Armate, a prevedere analogo riordino per queste ultime componenti.

Lo stesso, infatti, ha trovato effettiva concretezza nel decreto legislativo 29 Maggio 2017 n. 94, rubricato: “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell’art 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 Dicembre 2012 n. 244”.

Gli articoli 8, commi 1 lettera a) e, 5 e 6, della legge 7 Agosto 2015 n. 124 hanno previsto, peraltro, che il Governo potesse emanare uno o più decreti legislativi correttivi in merito al provvedimento di riordino emanato ma solo per le Forze di Polizia.

Analogamente delega, tuttavia, non è stata prevista per il corrispondente decreto legislativo 29 Maggio 2017 n. 94, rubricato: “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell’art 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 Dicembre 2012 n. 244.

E’ bene ricordare che la legge delega n. 124/2015 attribuiva alle sole Amministrazioni l’onere e l’onore di provvedere alla costruzione di un percorso legislativo, non prevedendo qualsiasi confronto con le Organizzazioni Sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e con i Co.Ce.R..

Solo dopo l’avvio dei lavori del tavolo tecnico istituito in seno al Ministero dell’Interno, e comunque con una condizione di operatività oggettivamente limitata, le rappresentanze del personale, grazie alla propria determinazione nel voler partecipare attivamente alla costruzione di un provvedimento, sono riuscite a ricavarsi un’interlocuzione con le rispettive Amministrazioni.

Passando ai risultati, c’è da evidenziare, peraltro, che tali provvedimenti di riordino, che originavano da una sentita e ben nota esigenza del personale, portata all’attenzione della classe politica da anni a cura dei loro rappresentanti, che in una struttura piramidale ambiva a ricercare ulteriori opportunità di crescita professionale, non sono stati in grado di soddisfare appieno tali esigenze.

La maggior parte delle ragioni di questa insoddisfazione del personale risiedono, ovviamente, nelle linee strategiche e nelle direttive politiche che hanno connotato il percorso che ha portato al riordino delle carriere e dei ruoli ed anche, in parte, alla *vision* delle Amministrazioni interessate che, dopo un ampio ed approfondito confronto, hanno comunque recepito in maniera marginale le proposte delle Organizzazioni Sindacali e degli Organismi di Rappresentanza.

Comprendiamo come tale orientamento possa essere scaturito dalla insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione, le quali, peraltro,

originando da una sorta di continuazione di una misura economica straordinaria, il cosiddetto “*bonus sicurezza*”, erogata al personale del comparto difesa e sicurezza in un arco temporale contingentato hanno, per alcuni versi, condizionato l’ossatura del riordino. Infatti, l’esigenza di agire prioritariamente sulla rivalutazione parametrica di tutto il personale ha permesso di operare solo in modo residuale nella costruzione di percorsi concernenti la progressione di carriera.

L’atto n. 35, pertanto, oggetto dell’audizione odierna, si è limitato a recepire correttivi meramente formali e funzionali. Ciò è dipeso dalla necessità di garantire il ben noto principio di equiordinazione proprio a causa dell’assenza di una delega che permettesse l’emanazione di analogo provvedimento correttivo ed integrativo del riordino del personale delle Forze Armate.

Al riguardo, pertanto, auspichiamo che il Governo approvi al più presto una norma che consenta l’emanazione di uno o più decreti correttivi al decreto legislativo 94/2017. Ciò al fine di poter provvedere alla costruzione di decreti che, seppur autonomi, siano rispettosi del più volte richiamato principio di equiordinazione e che permettano di intervenire in modo significativo sulle avvertite esigenze di integrazione e correzione del quadro normativo formatosi.

A tale proposito, tra le questioni più significative rilevate da questo Consiglio, anche su segnalazione dei Consigli Intermedi e di Base della Guardia di Finanza e che dovranno essere affrontate in successivi decreti correttivi attengono, sinteticamente:

- alla sperequazione retributiva a svantaggio dei vicebrigadieri nominati in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo sistema parametrico (01/10/2017) rispetto ai vicebrigadieri che hanno conseguito il grado in epoca successiva;
- al mancato riconoscimento di una indennità *una tantum* nei confronti dei brigadieri capo di elevata anzianità di grado, essendo stata riconosciuta esclusivamente ai parigrado con più di 8 anni di anzianità;
- al riconoscimento giuridico dei periodi (o parte di essi) pregressi di permanenza nel grado per gli ispettori che non hanno usufruito degli automatismi previsti dal D.Lgs. n. 95/2017;
- al differente sviluppo di carriera, rispetto alle altre Forze di Polizia, per i luogotenenti che partecipano al concorso per l’accesso al ruolo ufficiali;

- all'impossibilità di transito nelle qualifiche funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il personale dirigente che venga giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato.

Inoltre, al fine di salvaguardare la tutela della famiglia costituzionalmente garantita, si segnala la necessità di prevedere:

- il ricongiungimento familiare dei coniugi appartenenti a diverse Amministrazioni del comparto Difesa e Sicurezza;
- l'applicazione, quale mobilità interna, dell'articolo 42 bis della legge 151/2001.

Ringrazio per l'attenzione.

Roma, 01 agosto 2018